



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 53 DEL 30.11.2015

REGOLAMENTO PER

L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE

E SERVIZI IN ECONOMIA

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Modalità e limiti di esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia
- Art. 3 - Lavori, Forniture e servizi in economia - Individuazione
- Art. 4 - Casi particolari
- Art. 5 - Divieto di frazionamento
- Art. 6 - Responsabili del procedimento
- Art. 7 - Acquisti convenzionali
- Art. 8 - Gestione dell'esecuzione in economia
- Art. 9 - Modalità di affidamento
- Art. 10 - Criteri di aggiudicazione
- Art. 11 - Garanzie e penali
- Art. 12 - Forniture e servizi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 13 - Interventi in economia modalità di stipula dei contratti
- Art. 14 - Adempimenti
- Art. 15 - Verifica della prestazione

Art. 16 - Liquidazione – pagamenti

Art. 17 - Interventi non contemplati – Perizie suppletive

Art. 18 - Lavori d'urgenza e di somma urgenza

Art. 19 - Incarichi professionali

Art. 20 - Proroghe e rinnovi

Art. 21 - Rinvio

Art. 22 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi", in conformità a quanto disposto dall'art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
- 2) Gli interventi ammissibili nei limiti di spesa sono individuati nei successivi articoli 3 e 4.
- 3) L'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi viene disposta dal Responsabile di Servizio nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati con il Piano esecutivo di gestione, con il Piano degli obiettivi o con gli altri strumenti di Programmazione e Bilancio approvati dall'Ente.
- 4) Qualora, per sopravvenute ed imprevedute circostanze, si rendesse necessario eseguire interventi in economia non previsti negli strumenti di cui al comma 3 ovvero eccedenti i limiti di stanziamento previsti, la Giunta comunale, su relazione del Responsabile del Servizio, può disporre l'integrazione degli obiettivi e delle risorse, autorizzando l'esecuzione di detti interventi, previa, se necessaria opportuna variazione di bilancio.

Art. 2
Modalità e limiti di esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia

- 1) L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario;
- 2) Sono in amministrazione diretta i servizi o le forniture per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti mediante personale comunale o eventualmente assunto appositamente. Allo scopo sono impiegati materiali, mezzi e quanto altro occorra in proprietà dell'Ente o appositamente noleggiati. Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna;
- 3) Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno l'affidamento a terzi.
- 4) Le procedure per l'acquisizione di interventi in economia sono consentite fino a concorrenza dei seguenti importi, con esclusione dell'IVA:

a) Per i Lavori:	Interventi non superiori ad	Euro 200.000
	(nel caso di cottimi fiduciari)	
b) Per i Lavori:	Interventi non superiori ad	Euro 50.000
	(nel caso di amministrazione diretta)	
c) Per le Forniture	Interventi inferiori ad	Euro 193.000
d) Per i Servizi	Interventi inferiori ad	Euro 193.000

I limiti d'importo sono automaticamente adeguati in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia.
- 5) Per valutare il valore dell'intervento, ai fini della disciplina da applicare, è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) considerare il costo complessivo dell'intervento, al netto dell'IVA e nel caso di professionisti della cassa previdenziale;
 - b) moltiplicare l'importo di cui alla lettera a) per gli anni di aggiudicazione.
- 6) Gli articoli seguenti disciplinano le modalità di esecuzione degli interventi in economia.

Art. 3

Lavori, Forniture e servizi in economia - Individuazione

- 1) E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'esecuzione dei seguenti lavori, ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.:
- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.lgs. 163/2006 (art. 125, comma 6, lettera a) del D.lgs.163/2006 e s.m.i.);
 - b) manutenzione o riparazione di opere o di impianti (art. 125, comma 6, lettera c) del D.lgs.163/2006 e s.m.i.);
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza (art. 125, comma 6, lettera c) del D.lgs.163/2006 e s.m.i.);
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara (art. 125, comma 6, lettera d) del D.lgs.163/2006 e s.m.i.);
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti (art. 125, comma 6, lettera e) del D.lgs.163/2006 e s.m.i.);
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. (art. 125, comma 6, lettera f) del D.lgs.163/2006 e s.m.i.);
- 2) E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione delle seguenti forniture nei limiti di spesa specificati all' Art. 2, comma 4, lett. c):
- a) acquisto o noleggio di beni per organizzazione di e/o partecipazione a: convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, corsi ed altre manifestazioni turistiche, culturali, sportive scientifiche, ricorrenze nazionali e civili, gemellaggi e iniziative umanitarie;
 - b) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione (anche on-line);
 - c) acquisto di materiale di stampa, tipolitografia o di tecnologia audiovisiva;
 - d) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi occorrenti per la realizzazione di manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dal Comune ;
 - e) spese di rappresentanza e di informazione istituzionale;
 - f) spese per cancelleria, mobili ed attrezzature d'ufficio;
 - g) spese per l'acquisto di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico hardware e software di vario genere;
 - h) acquisto o noleggio di fotocopiatori, climatizzatori ed attrezzature varie;
 - i) acquisto o noleggio, di impianti e apparecchiature telefoniche;
 - j) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, società di formazione;
 - k) acquisto di arredo urbano e materiali od attrezzature per manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti;
 - l) acquisto o noleggio di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti ed ogni altra spesa accessoria;
 - m) spese per forniture postali, telefoniche e telegrafiche;

- n) contratti di leasing;
- o) acquisto o noleggio di beni e per la corretta gestione dei servizi di competenza dell'Ente, compresi i servizi di Scuolabus e le eventuali refezioni o mense;
- p) acquisto o noleggio di beni per attività didattiche, sportive, ricreative, artistiche, culturali;
- q) acquisto o noleggio di apparecchi e strumenti antincendio ed antifurto;
- r) acquisto di beni per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- s) forniture di beni per onoranze funebri;
- t) provvista di vestiario per i dipendenti;
- u) spese per riscaldamento, gas, energia elettrica;
- v) fornitura pasti ai dipendenti comunali, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro;
- w) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
- x) beni di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita la fornitura;
- y) forniture comunque necessarie per la corretta gestione dei servizi istituzionali;

3) E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei servizi classificabili nelle categorie individuate negli Allegati IIa e IIb del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nei limiti di spesa specificati all' Art. 2, comma 4, lett. d), come di seguito riportato:

- a) servizi di manutenzione e riparazione;
- b) servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta;
- c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta;
- d) trasporto di posta per via terrestre e aerea;
- e) servizi di telecomunicazione;
- f) servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari , ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali;
- g) servizi informatici ed affini;
- h) servizi di ricerca e sviluppo, ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni;
- i) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- k) servizi di consulenza gestionale ed affini, esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- a) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi;
- b) servizi pubblicitari;
- c) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- d) servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
- e) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- f) servizi alberghieri e di ristorazione;
- g) servizi di trasporto per ferrovia;
- h) servizi di trasporto per via d'acqua;
- i) servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti;
- j) servizi legali;

- k) servizi di collocamento e reperimento di personale, esclusi i contratti di lavoro;
- l) servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati;
- m) servizi relativi all'istruzione, anche professionale;
- n) servizi sanitari e sociali;
- o) servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- p) altri servizi comunque rientranti nelle competenze dell'Ente.

Art. 4

Casi particolari

- 1) Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di congiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 5

Divieto di frazionamento

- 1) È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi in economia allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.
- 2) Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, dal Piano degli obiettivi, dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o da un altro strumento di Programmazione e Bilancio per ciascun Settore del Comune, nonché quelle suddivisioni che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del responsabile del procedimento.

Art. 6

Responsabili del procedimento

- 1) Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per gli interventi disciplinati dal presente Regolamento è il Responsabile di Servizio preposto all'Area di attività del Comune competente, sulla base delle risorse di spesa assegnate dal P.E.G..
- 2) I Responsabili del Servizio possono assegnare ai Responsabili di procedimento, della rispettiva area, individuati a sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro atto inerente il procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale.
- 3) Nel caso in cui non venga così individuato un responsabile di procedimento, la responsabilità del procedimento rimane in capo al Responsabile di Servizio.

- 4) Al responsabile di procedimento sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, tutte le fasi propedeutiche all'acquisizione e la verifica della regolarità della prestazione.
- 5) L'atto finale consistente nella determina di acquisto, nella sottoscrizione del contratto e la successiva liquidazione restano invece di competenza del Responsabile di Servizio.
- 6) Per l'acquisizione degli interventi in economia, il responsabile del procedimento si avvale, ove siano disponibili, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

Art. 7

Acquisti Convenzionali

- 1) Gli interventi disciplinati dal presente regolamento possono, in alternativa, attuarsi anche mediante adesione alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. (ex art. 26 Legge 23/12/1999, n. 488 – art. 26).
- 2) In caso di utilizzo delle procedure del presente Regolamento, devono comunque essere utilizzati i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Art. 8

Gestione dell'esecuzione in economia

- 1) L'acquisizione in economia di cui al presente regolamento è di norma preceduta, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, da apposita determina a contrarre del Responsabile del Servizio.
- 2) Il Responsabile del procedimento, in seguito a richiesta del responsabile del servizio o quando d'ufficio ritenga di dare corso al procedimento, predispone gli atti necessari da sottoporre all'approvazione del responsabile del servizio, previa verifica della possibilità di cui all'art. 7 (convenzioni CONSIP).
- 3) Nel caso in cui le caratteristiche dell'intervento lo richiedano, il responsabile del procedimento predispone altresì un capitolato d'onere ovvero un foglio patti e condizioni da approvarsi con la determinazione di cui al comma 1 del presente articolo.
- 4) La determinazione a contrarre deve contenere:
 - a) L'indicazione che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento;
 - b) L'indicazione della forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta, a cottimo o con il sistema misto;
 - c) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - d) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - e) Indicazione dell'intervento/del capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa, effettuando contestualmente la prenotazione dell'impegno di spesa.
 - f) Indicazione delle modalità di affidamento in economia così come disciplinate dai successivi art. 9 (modalità affidamento) e 10 (criteri di

aggiudicazione).

g) L'approvazione dell'eventuale capitolato o del foglio patti e condizioni.

- 5) Al termine della procedura il Responsabile del Servizio affida, con apposita determina con cui viene anche impegnata la spesa, l'intervento all'impresa che ha presentato la migliore offerta.
- 6) Si può prescindere dalla previa adozione della determinazione di cui al comma 1, adottandola contestualmente all'affidamento dell'intervento, previa acquisizione del preventivo, od indagine di mercato, solo per importi inferiori ad **€ 40.000,00** per acquisizione di beni, servizi e lavori.
- 7) Nel caso di lavori, qualora l'importo sia pari o superiore ad **€. 40.000,00**, la procedura di affidamento dei lavori stessi deve essere preceduta dall'approvazione, da parte della Giunta comunale, di un progetto contenente almeno il computo metrico estimativo, i disegni esecutivi ed il foglio patti e condizioni.

Art. 9

Modalità di affidamento

- 1) Le modalità di affidamento dei **lavori** in economia sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.
 - a) Per i lavori di importo pari o superiore a **€. 40.000,00**, e fino a **€. 200.000,00**, in applicazione dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tramite gara informale esperita tra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato (sugli "operatori") ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Responsabile del Procedimento.
 - b) Per lavori di importo inferiore a **€. 40.000,00** è consentito l'affidamento diretto. Il Responsabile del Procedimento potrà altresì utilizzare lo strumento dell'indagine di mercato (sui "prezzi") per le opportune comparazioni.
- 2) Le modalità di affidamento delle **forniture e dei servizi** in economia non presenti su MEPA e CONSIP sono disciplinate dalle disposizioni seguenti:
 - a) Per servizi o forniture di importo pari o superiore ad **€. 40.000,00** e fino alle soglie di cui al precedente articolo 2, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tramite gara informale esperita tra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato (sugli "operatori") ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Responsabile del Procedimento.
 - b) Per servizi o forniture inferiori ad **€. 40.000,00**, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, previa verifica della congruità dei prezzi. Il Responsabile del Procedimento potrà altresì utilizzare lo strumento dell'indagine di mercato (sui "prezzi") per le opportune comparazioni.

- 3) L'affidamento diretto è inoltre sempre consentito, anche per importi pari o superiori alle soglie specificate ai commi 1) e 2), quando lo renda necessario una delle circostanze elencate dall'art. 41 del RD 827/1924.
- 4) Dell'avvenuto affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad **€. 40.000,00** e delle forniture e dei servizi di importo pari o superiore ad **€. 20.000,00** deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione di cui all'art. 8 comma 5.
- 5) L'affidamento degli interventi per i quali viene svolta la gara informale o l'indagine di mercato (sui "prezzi") avviene di norma mediante apposita lettera di invito, effettuata tramite lettera, telegramma, fax o posta elettronica certificata, contenente:
 - a) le indicazioni relative alle modalità di redazione dell'offerta o del preventivo richiesto, il termine di presentazione e le modalità di scelta del contraente;
 - b) l'oggetto della prestazione ed in particolare nel caso di lavori, l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - c) le caratteristiche tecniche e le qualità della prestazione oggetto del contratto;
 - d) eventualmente la somma massima messa a disposizione dall'Amministrazione ed in particolare nel caso di lavori i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli/e a corpo;
 - e) le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - f) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
 - g) le modalità di pagamento;
 - h) le eventuali penalità in caso di ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, ed in ogni caso il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario, e di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altre imprese a spese dell'affidatario;
 - i) le eventuali garanzie;
 - j) L'eventuale richiesta della dichiarazione dell'impresa di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, assoggettandosi a propria cura e spesa, e sotto la propria responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare a quelle relative all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro; nel caso di lavori l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi;
 - k) gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti alla Ditta affidataria in forza della Legge N. del 13.08.2010.
- 6) L'offerta può essere richiesta anche sulla base di un "foglio condizioni" o di un "foglio patti e condizioni" che in tal caso dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'offerente e trasmesso unitamente all'offerta.
- 7) L'offerta dovrà pervenire secondo le modalità contenute nella richiesta, entro il termine stabilito;

- 8) L'apertura delle offerte pervenute dovrà essere effettuata dal Responsabile del Servizio, alla presenza di due testimoni e con l'assistenza di un segretario, nel caso in cui sia stata richiesta la presentazione di un'offerta segreta, ovvero senza formalità in caso contrario. Nel caso in cui si preveda quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente vantaggiosa si dovrà provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice ai sensi dell' art. 84 del D.lgs. N. 163/2006 e s.m.i..
- 9) L'offerta segreta è obbligatoria nel caso di esperimento di gara informale di cui all'art. 9), comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), nonché a descrizione del Responsabile del servizio quando lo suggeriscano ragioni di opportunità o convenienza.
- 10) Nel caso in cui non sia prescritta l'offerta segreta, la lettera di invito può prevedere che essa possa pervenire anche tramite fax o posta elettronica certificata.
- 11) Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.
- 12) E' fatto divieto di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto l'elenco dei soggetti da invitare o invitati o che abbiano presentato offerta.
- 13) Agli affidamenti in economia non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dal combinato disposto degli artt. 86 e 122, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; tuttavia a norma dell'art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il responsabile del procedimento può sottoporre a verifica ed eventualmente escludere le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.
- 14) Le offerte pervenute sono raccolte agli atti della relativa pratica.
- 15) L' affidatario dei lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
- 16) In ogni caso quando è consentito l'affidamento diretto, il responsabile può comunque ricorrere ad indagine di mercato (sui "prezzi") a norma dei commi precedenti, anche interpellando due sole imprese. In tal caso la lettera di invito e l'offerta vengono redatte in forma semplificata rispetto alla gara informale;
- 17) Qualora si proceda all' affidamento diretto, il preventivo/offerta deve contenere almeno la descrizione dell'intervento richiesto, le modalità di pagamento, i tempi di consegna dei lavori o delle forniture ed il prezzo offerto a corpo od a misura.

Art. 10

Criteri di affidamento

- 1) Le forniture di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono affidati in base ad uno dei seguenti criteri:
 - a) **al prezzo più basso**, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme alle prescrizioni contenute in appositi capitolati o disciplinari tecnici o alle descrizioni recate nella lettera di invito;

- b) **a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, ecc...:
- In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito o nei documenti tecnici ad essa allegati e la scelta della ditta aggiudicataria dovrà essere, negli atti di gara congruamente motivata in relazione al rapporto qualità – prezzo dell'offerta dalla stessa presentata.
- 2) L'acquisizione in economia di lavori previsti dal presente regolamento avviene in base **al prezzo più basso**.
- 3) In tutti i casi suddetti non sono comunque ammesse offerte in aumento rispetto alla somma massima a disposizione.

Art. 11 Garanzie e penali

- 1) Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto, per gli interventi di importo inferiore ad **€ 20.000,00**;
- 2) Negli altri casi è richiesta alla Ditta affidataria una garanzia pari al 10% (dieci) dell'importo di aggiudicazione.
- 3) Tale garanzia dovrà essere costituita mediante le forme di legge ed avere validità almeno pari alla durata del contratto.
- 4) Nel caso la garanzia sia prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima, entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 5) In caso di ritardi e/o per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, imputabili all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali eventualmente stabilite con l'atto di affidamento.
- 6) Nel caso di cui al comma precedente il Responsabile del Servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 12 Lavori, forniture e servizi in economia mediante amministrazione diretta

- 1) Quando i lavori, le forniture o i servizi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, assume, per il tramite del funzionario competente, il personale necessario. Egli provvede altresì all'acquisto

del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.

- 2) I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti in base a ordinazioni firmate dal responsabile del procedimento. Le ordinazioni devono essere allegate alla regolare fattura .
- 3) Di quanto prescritto al comma precedente deve essere dato atto nella determinazione di cui all' art. 8 (determina a contrarre).
- 4) Per quanto riguarda le modalità di stipula del contratto si seguono le disposizioni dell'art. 13.

Art. 13 **Modalità di stipula dei contratti**

- 1) L'affidamento dell'intervento deve essere comunicato per iscritto all'impresa affidataria unitamente agli estremi del provvedimento di impegno a norma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
- 2) L'affidamento degli interventi di cui al presente regolamento avviene mediante stipula di apposito contratto con le modalità di seguito indicate:
 - a) **Per gli interventi inferiori a €. 20.000,00** il contratto si perfeziona mediante scambio di corrispondenza da cui risulti l'accettazione di entrambe le Parti;
 - b) **Per gli interventi che eccedono €. 20.000,00 e fino a €. 50.000,00** il contratto si perfeziona mediante stipula di apposita scrittura privata autenticata;
 - c) **Per gli interventi superiori a €. 50.000,00** il contratto si perfeziona sotto forma di atto pubblico amministrativo.
- 3) Nel contratto di cui al comma 1 intervengono il funzionario competente, che ne assume personalmente la responsabilità, e la ditta contraente.
- 4) Esso deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione ed in particolare nel caso di lavori, l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per le opere e le forniture e servizi a misura, l'importo per quelli a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) la durata degli interventi, ovvero il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le norme per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle assicurazioni sociali,
 - g) gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti;
 - h) le eventuali penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a carico dell'appaltatore, oppure di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, da notificare all'impresa per inadempimento del cottimista.

Art. 14 **Adempimenti**

- 1) Prima del perfezionamento dei contratti, il responsabile del procedimento adempie agli obblighi previsti in materia di antimafia, richiede il DURC e comunica gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti alla Ditta affidataria in forza della Legge N. 136 del 13.08.2010.
- 2) Anche nelle procedure per l'acquisizione in economia di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, trovano applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 15 febbraio 2010 in merito alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Pertanto ogni Responsabile di Servizio che intenda procedere all'acquisizione di lavori d'importo superiore ad **€ 40.000,00** o servizi e forniture di importo superiore ad **€ 20.000,00**, è tenuto a registrarsi al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it, ed a svolgere le funzioni di RSSA (Responsabile SIMOG Stazione Appaltante). Per ogni acquisizione di lavori d'importo superiore ad **€ 40.000,00** o servizi e forniture di importo superiore ad **€ 20.000,00** il RSSA deve richiedere sul sito www.avcp.it il codice CIG (Codice Identificativo Gara). Nella lettera di invito deve essere riportato il codice CIG e devono essere necessariamente richiamate le istruzioni operative di cui alla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 15 febbraio 2010 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Il SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal RSSA un codice identificativo univoco denominato CIG, determina l'importo della eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante e degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura, commisurato all'importo complessivo comunicato in sede di registrazione della gara. Non concorreranno alla determinazione del valore del contributo le procedure con importo complessivo a base di gara inferiore ad **€ 150.000,00** (l'importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, deve intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell'I.V.A.).
- 3) Ove obbligatorio ai sensi dell' art. 11 della Legge N. 3 del 16.01.2003 richiede il codice CUP (Codice Unico Progetto).
- 4) Relativamente tutti i contratti di lavori di importo superiore ad **€ 40.000,00** e contratti di servizi e forniture di importo superiore ad **€ 20.000,00**, si deve provvedere all'invio alla Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, mediante le procedure telematiche disponibili sul sito internet della Regione Liguria all'indirizzo www.appaltiliguria.it, dei seguenti dati:

IMPORTI SUPERIORI A € 150.000,00:

1. fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
2. fase iniziale di esecuzione del contratto;
3. fase di esecuzione ed avanzamento del contratto solo nel caso di cofinanziamento regionale;
4. fase di conclusione del contratto, inclusa quella anticipata;
5. fase di collaudo;
6. ritardi o sospensioni nella consegna;
7. riserve ed accordi bonari;
8. sospensioni;
9. subappalti;
10. variazione aggiudicatario ed altri soggetti in corso d'opera;
11. esito negativo di aggiudicazione.

IMPORTI INFERIORI AD 150.000,00:

1. fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
2. fase iniziale di esecuzione del contratto;
3. fase di conclusione del contratto, inclusa quella anticipata;
4. subappalti;
5. variazione aggiudicatario ed altri soggetti in corso d'opera;
6. esito negativo di aggiudicazione.

Art. 15

Verifica della prestazione

- 1) I beni e i servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro **20 (venti)** giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore ad **€. 20.000,00** I.V.A. esclusa. Il collaudo è eseguito da personale nominato dal funzionario competente. Il collaudo non può essere effettuato da personale che abbia partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
- 2) Per i lavori non soggetti a collaudo, ai sensi delle leggi vigenti, il responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori ove nominato, rilascia il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
- 3) Per i lavori di importo inferiore ad **€. 20.000,00**, si può prescindere dal certificato di regolare esecuzione, che viene sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione apposta dal responsabile del procedimento.
- 4) Per i lavori di manutenzione degli impianti di cui alla Legge 46/1990, l'installatore è tenuto a rilasciare il certificato di conformità riportante l'attestazione che l'intervento è compatibile con gli impianti esistenti.

Art. 16

Liquidazioni – Pagamenti

- 1) La liquidazione della fornitura o del servizio avviene dietro presentazione di regolare nota o fattura emessa nei modi e nei termini di legge.
- 2) I documenti di cui al precedente comma devono riportare il numero dell'atto di ordinazione e devono pervenire unicamente al protocollo generale del comune.
- 3) Il responsabile del procedimento verifica la rispondenza della fornitura all'ordine sia per quanto riguarda la quantità che la qualità e la congruità dei prezzi.
- 4) In caso riscontri irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura ne deve fare oggetto di rapporto scritto al responsabile di servizio che assumerà i provvedimenti conseguenti.
- 5) La liquidazione avviene con atto del responsabile del servizio secondo le disposizioni previste nel regolamento di contabilità;
- 6) Il pagamento è disposto entro **30 (trenta)** giorni dalla data del collaudo o della certificazione o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

- 7) Le fatture di beni e servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono corredate dal visto di liquidazione del responsabile del servizio.
- 8) I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori ove nominato.
- 9) La contabilità ed il pagamento dei lavori eseguiti in economia sono disciplinati dal Capo II del Titolo XI del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
- 10) Per i lavori a cottimo, il responsabile del procedimento o direttore dei lavori ove nominato allega al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo od il certificato di regolare esecuzione o l'attestazione di regolare esecuzione a seconda della casistica. Il conferimento dell'eventuale incarico di collaudo deve risultare comunque da apposita determinazione del Responsabile del Servizio.
- 11) La liquidazione degli interventi in economia avviene con atto del Responsabile del Servizio, nelle forme previste dal regolamento di contabilità.

Art. 17

Interventi non contemplati – Perizie suppletive

- 1) Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, ovvero che la somma per essi prevista risulti insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio, con le stesse modalità di cui all'art. 8, previa acquisizione delle risorse necessarie a finanziare la maggiore spesa occorrente, nel rispetto dei limiti complessivi di importo previsti per gli interventi in economia.
- 2) In nessun caso la spesa complessiva potrà quindi superare quella debitamente autorizzata, nè può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia suppletiva approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, con l'osservanza delle limitazioni previste dalla legge.
- 3) Quando nel corso dell'esecuzione degli interventi risulti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti per interventi consimili, oppure ricavandoli da nuove analisi.
- 4) Tali nuovi prezzi sono approvati, con apposita determinazione, dal Responsabile del Servizio.
- 5) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le forniture di beni e servizi.

Art. 18

Lavori d'urgenza e di somma urgenza

- 1) Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 146 e 147 del DPR n. 554/1999. In questo caso il verbale, compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico che si reca prima sul luogo, e la perizia estimativa, sono inviati al Responsabile del Servizio che provvederà all'adozione di un'apposita determinazione che approverà l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi, se i lavori

rientrano nella programmazione di cui al comma 3 del precedente art. 1). In caso contrario il Responsabile del Servizio trasmetterà gli atti alla Giunta comunale per gli adempimenti di cui al comma 4) del precedente art. 1).

- 2) In ogni caso l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata a norma dell'art. 191, comma 3, del D.lgs. 267/2000 s.m.i., nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine.
- 3) Qualora i lavori intrapresi non ottengano l'autorizzazione, saranno approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego.
- 4) Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile del Servizio competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 19 Incarichi professionali

- 1) Gli incarichi professionali relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'art. 90 del D.lgs.163/2006 e s.m.i., e gli incarichi professionali riguardanti servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata (collaudi, perizie tecniche e di stima, predisposizione atti per ottenimento C.P.I., studi ecc.); servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica, inclusa la redazione di strumenti urbanistici ed altri atti di pianificazione, servizi topografici; servizi analoghi di consulenza scientifica, artistica, amministrativa, finanziaria e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica, analisi, servizi archivistici e servizi stampa, di importo inferiore ad **€. 20.000,00** possono essere affidati in economia secondo i principi del presente regolamento, in base alle disposizioni seguenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
- 2) L'affidamento è preceduto dall'attestazione del responsabile del procedimento circa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per poter procedere all'incarico.
- 3) Possono essere affidatari degli incarichi solo i soggetti di cui all'art. 90 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., che non siano incorsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e che non si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.
- 4) L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi.
- 5) L'affidamento può avvenire, a scelta del responsabile del procedimento, direttamente a professionista fiduciarmente dal medesimo individuato, oppure mediante indagine di mercato fra almeno tre professionisti idonei, oppure previa pubblicazione per almeno 10 giorni all'Albo pretorio del Comune ed eventualmente a scelta del responsabile del procedimento, mediante divulgazione di apposito

- avviso (principio di trasparenza). In caso di indagine di mercato e/o di pubblicazione di apposito avviso, la lettera di invito e/o l'avviso dovranno contenere:
- a) oggetto dell'incarico;
 - b) importo presunto dell'opera e/o dell'incarico;
 - c) tempi di esecuzione;
 - d) altre eventuali indicazioni relative alla prestazione;
 - e) termine e modalità per la presentazione delle candidature e dei curricula;
 - f) requisiti richiesti;
 - g) indicazione dei criteri adottati per l'affidamento dell'incarico.
 - h) le eventuali penalità in caso di ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, ed in ogni caso il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del professionista, e di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altri professionisti a spese dell'affidatario;
 - i) le garanzie di cui all'art. 111 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - j) la richiesta della dichiarazione del professionista di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, assoggettandosi a propria cura e spesa, e sotto la propria responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
 - k) la richiesta della dichiarazione del professionista di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e di non trovarsi in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.
- 6) La scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi è effettuata sulla base dei curricula presentati e nel rispetto dei seguenti principi:
- a) divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica (principio della non discriminazione e della parità di trattamento);
 - b) obbligo di considerare condizione essenziale il possesso di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire (principio della proporzionalità);
 - c) possibilità di considerare fra i criteri di valutazione il minor tempo previsto per l'esecuzione della prestazione ed il massimo sconto sugli onorari nella misura consentita dalla vigente legislazione.
- 7) Ferma restando la facoltà di procedere in ogni momento all'affidamento diretto a norma del precedente comma 5, prima ipotesi, nel caso di indagine di mercato e/o di pubblicazione di apposito avviso, qualora non vengano presentate candidature ovvero quelle presentate risultino inadeguate, il responsabile del procedimento può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo da incaricare in via diretta.
- 8) Per le opere di speciale complessità, per opere che abbiano necessità di professionisti di alta specializzazione, i competenti organi politico/amministrativi potranno emanare atti di indirizzo, comunque conformi alle disposizioni di cui all'art. 90 del D.lgs. 163/2006, e comunque della vigente normativa, cui il Responsabile del procedimento dovrà attenersi.
- 9) L'affidamento dell'incarico avviene sulla base della proposta del responsabile del procedimento, con Determinazione del Responsabile del Servizio, contenente, il nominativo prescelto; le motivazioni della scelta con riferimento alla valutazione svolta; lo schema di convenzione disciplinante lo svolgimento dell'incarico; l'impegno di spesa.

- 10) Dell'avvenuto affidamento deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione di cui all'art. 19 comma 9 (principio di trasparenza).

Art. 20
Rinnovi

- 1) E' sempre vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dal presente regolamento.
- 2) Il rinnovo espresso è invece consentito laddove la facoltà di rinnovare il contratto sia stata prevista nell'indagine di mercato e le procedure di affidamento abbiano tenuto conto dell'eventuale maggiore durata del rapporto e quindi del relativo importo contrattuale, ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al precedente art. 9.
- 3) Il rinnovo espresso è inoltre consentito quando sarebbe comunque ammesso l'affidamento diretto dell'intervento a norma del precedente art. 9.
- 4) Il rinnovo contrattuale deve avvenire alle medesime condizioni contrattuali del precedente rapporto oppure a condizioni migliorative per l'Amministrazione comunale.

Art. 21
Rinvio

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

Art. 22
Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento sostituisce il vigente regolamento comunale in materia ed entra in vigore in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.